

## Eliminazione dei componenti straordinari di reddito problematica per le coop

Alleanza delle Cooperative italiane e CNDCEC hanno pubblicato un documento sulla misurazione della prevalenza dopo il DLgs. 139/2015

## / Raffaele MARCELLO

Alleanza delle cooperative italiane e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) hanno pubblicato un contributo sulla "Misurazione della **prevalenza** nelle società cooperative alla luce del D.Lgs. n. 139/2015".

Il documento rientra nell'ambito dell'accordo siglato dai due enti volto anche a sviluppare approfondimenti per supportare l'applicazione delle **norme giuscontabili** da parte degli operatori.

Nello specifico, l'analisi è concentrata sull'esame dello status di cooperativa a mutualità prevalente misurabile sulla base del **requisito soggettivo** (artt. 2512 e 2513 c.c.) e statutario (art. 2514 c.c.). Il contributo si sofferma sul primo, desumibile dai dati del bilancio.

È utile ricordare che anche le società cooperative sono state interessate dalla **riforma** del bilancio d'esercizio del DLgs. 139/2015. A tale riguardo, il CNDCEC aveva, peraltro, già pubblicato un <u>documento</u> di carattere più generale inerente all'impatto della riforma sulle società cooperative.

Uno degli elementi introdotti dalla citata riforma che risultano più rilevanti è l'**eliminazione** dei componenti straordinari di reddito, nei bilanci *ante* riforma inclusi nell'apposita classe E) "Proventi e oneri straordinari" del Conto economico.

L'eliminazione della categoria – da considerarsi, in termini generali, nociva per la lettura della qualità del risultato economico e adducibile al disposto della direttiva 2013/34/Ue – ha creato problemi di rappresentazione anche sulla prevalenza.

Ciò detto, deve pur sempre essere considerato valido – come indicato nel lavoro – il principio di "derivazione" dal bilancio, stante il rinvio dell'art. 2513 c.c. alle poste

del Conto economico. In sostanza, le modifiche apportate al Conto economico non intervengono sui "riferimenti" alla base del calcolo e le voci richiamate dall'art. 2513 c.c. (voci A1, B6, B7 e/o B9) permangono anche a seguito delle citate modifiche. Resta, tuttavia, sempre **da valutare** l'esclusione dalle voci dei componenti positivi e/o negativi di reddito che non afferiscono allo scambio mutualistico.

## Deve essere considerato valido il principio di "derivazione" dal bilancio

In questo contesto, per esempio, il documento indica che le **sopravvenienze attive** e **passive** imputabili ad errori non rilevanti, se riferibili allo scambio mutualistico, rilevano ai fini del calcolo, mentre non sono computati nel calcolo della prevalenza le correzioni di errori rilevanti e i cambiamenti di principi contabili contabilizzati, in base all'impostazione dell'OIC 29, con imputazione a Patrimonio netto.

Sono, poi, inserite specifiche considerazioni anche in merito all'impatto del calcolo della prevalenza per le cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi e per le cooperative che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Proprio l'analisi delle componenti che, anche in seguito alle modifiche apportate alle norme del codice civile e ai principi contabili nazionali, sono da considerare (o da non considerare) nel calcolo della prevalenza fornisce un valore aggiunto al contributo licenziato.